

Al Presidente del  
Consiglio Nazionale Ingegneri  
ROMA

*Trasmessa solo via e-mail/PEC*

E p.c. Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Ai Consiglieri della  
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia  
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI  
Ing. Gaetano Fedè  
CATANIA

Agli Ordini Provinciali degli Ingegneri  
LORO SEDI

Alle Federazioni e Consulte Regionali  
LORO SEDI

Prot. n. 16/14

Palermo, 12/02/2014

Oggetto: Competenza Ingegneri civili in materia di edilizia con carattere monumentale e/o artistico.

Al margine della vicenda dei bandi contestati da questa Consulta con la nota n.14/14 del 11/02/2014, già inviata per conoscenza, si ritiene utile sottoporre a codesto Consiglio Nazionale la problematica generale sottesa, per un autorevole parere e un'opportuna azione istituzionale che induca il legislatore a dirimere in via definitiva l'annosa questione della competenza degli Ingegneri civili in materia di edilizia con carattere monumentale e/o artistico.

Come è noto in Italia le professioni di architetto e di ingegnere sono regolamentate dal Regio Decreto n. 2537 del 1925. Ai sensi dall'articolo 52 del citato Decreto, che prevede che siano paritarie le due professioni per quanto concerne le opere di edilizia civile, è rimasta a lungo indiscussa l'interpretazione letterale del testo che prevede la competenza esclusiva degli architetti nei casi di edilizia civile con carattere artistico (restauro e ripristino degli edifici storico-artistici).

Sorvolando sulla diuturna violazione delle competenze esclusive degli ingegneri in particolare in materia di impianti, opere igieniche e stradali, non sottoposte a nessuna particolare forma di tutela istituzionale se non quella del sistema ordinistico, è probabile che la sopravvivenza sostanzialmente indiscussa di quella citata per gli Architetti sia dovuta piuttosto alla intransigente vigilanza delle Soprintendenze, popolata quasi esclusivamente da architetti, certamente più attenti a tutelare la categoria rispetto ai tanti ingegneri che esercitano invece all'interno di tanti altri rami della pubblica amministrazione.

Orbene, questa asimmetria continua anche dopo l'avvento della Direttiva comunitaria n.

85/384/CE (recepita dal D.Lgs. n. 127 del 1992), che ha innescato un dibattito sul tema che avrebbe meritato miglior fortuna, integrandosi virtuosamente con la riforma dell'ordinamento universitario che ha introdotto, con il D.M. 509/99, la classe 4/S "Architettura e ingegneria edile", confermata dal DM 270/04 con la sigla LM-4, e sostanzialmente ratificata dal D.M. 328/01 che ha segnato la indifferenza, per i laureati in questo corso di laurea, dell'accesso alle professioni di ingegnere o di architetto, previa scelta del rispettivo esame di stato.

Infatti, è invalsa un'azione di lobby (encomiabile se altrimenti indirizzata) per cui ogni decisione o interpretazione giurisprudenziale in ordine alle competenze professionali degli ingegneri per interventi su beni di pregio storico architettonico, anche la più obiettiva, viene colta dai media (e dai nostri cugini architetti) come riconferma dell'ormai arcaico assioma di epoca monarchica.

Ne fa fede, ad esempio, in merito alla specifica questione, il recentissimo pronunciamento del Consiglio di Stato, sez. VI, 9/1/2014, n. 21, che ha statuito che: *«non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo "le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico", restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia "le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria" (in tal senso: Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006, n. 5239).»*, che è stata assunta, con una semplicistica estrapolazione, come sostanziale riconferma della competenza esclusiva di cui sopra.

Ma l'intera impalcatura della sentenza del C.S., di cui sono state rilevate solo le disambiguità favorevoli al permanere della loro "formale" competenza esclusiva, contiene anche numerose affermazioni di principio, sostanzialmente di opposto indirizzo e di cui intendiamo valorizzare il contenuto.

La vicenda è nota e viene qui richiamata per opportuna memoria. Il C.S. è stato chiamato ad esprimersi su un ricorso presentato da un ingegnere italiano in merito alla possibilità o meno di poter esercitare la propria professione su edifici storici, evenienza nella quale era stato esplicitamente inibito da una Soprintendenza.

Il ricorso presentato, formulava due precisi quesiti:

a) *se la direttiva comunitaria n. 85/384/CE, nella parte in cui ammette (artt. 10 e 11), in via transitoria, all'esercizio delle attività nel settore dell'architettura i soggetti migranti muniti dei titoli specificamente indicati, non osta a che in Italia sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l'art.52, comma secondo, parte prima del r.d. n. 2537 del 1925, che riserva specificamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di "architetto" ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curricolari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l'accesso alle attività rientranti nell'architettura ai sensi della citata direttiva;*

b) *se in particolare tale prassi può consistere nel sottoporre anche i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dall'Italia, ancorché muniti di titolo astrattamente idoneo all'esercizio delle attività rientranti nel settore dell'architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale (ciò che avviene anche per i professionisti italiani in sede di esame di abilitazione alla professione di architetto) ai limitati fini dell'accesso alle attività professionali contemplate nell'art. 52, comma secondo, prima parte del Regio decreto n 2357 del 1925.*

Il Consiglio di Stato nel precisare che non è esatto affermare che l'ordinamento comunitario riconosca a

tutti gli ingegneri di Paesi UE diversi dall'Italia (con esclusione dei soli ingegneri italiani) l'indiscriminato esercizio delle attività tipiche della professione di architetto (fra cui - ai fini che qui rilevano - le attività afferenti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, ovvero relative ad immobili di interesse storico e artistico); al contrario, in base alla pertinente normativa UE, l'esercizio di tali attività - in regime di mutuo riconoscimento - è consentito ai soli professionisti i quali (al di là del *nomen iuris* del titolo professionale posseduto) possano vantare un percorso formativo adeguatamente finalizzato all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto.

L'articolo 3 della direttiva 85/384/CEE include in modo esplicito gli studi della storia e delle teorie dell'architettura, nonché delle belle arti e delle scienze umane fra quelli che integrano il bagaglio culturale minimo e necessario perché un professionista possa svolgere in regime di mutuo riconoscimento le attività in relazione ai beni di interesse storico e culturale.

Un professionista non italiano con il titolo professionale di ingegnere, inoltre, non è automaticamente legittimato sulla base della normativa del Paese di origine o di provenienza a svolgere attività rientranti fra quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto.

Sulla base della Direttiva 85/384/CEE (articolo 11, lettera g), l'esercizio di tali attività sarà possibile non sulla base del mero possesso del titolo di ingegnere nel Paese di origine o di provenienza, bensì sul percorso formativo adeguato ai fini dell'esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

Per tale disposizione, i soggetti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea in ingegneria nel settore della costruzione civile rilasciati da Università o da istituti politecnici possono esercitare le attività tipiche degli architetti (ivi comprese quelle di cui al più volte richiamato articolo 52) a condizione che abbiano altresì conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione a seguito del superamento dell'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione (in tal modo conseguendo il titolo di 'dott. Ing. architetto' o di 'dott. Ing. in ingegneria civile'). Non esiste, quindi, 'discriminazione alla rovescia' in danno dell'ingegnere italiano sia per quanto concerne il sistema transitorio e di deroga di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva che per quanto concerne il sistema a regime di cui all'articolo 7 della stessa direttiva.

Ultimata la lettura del testo della sentenza, così come sopra semplicemente sintetizzato, e nonostante il tenore e l'esito siano sostanzialmente negativi rispetto alla questione particolare posta, rimane impregiudicato un elemento fondamentale, che a nostro parere andrebbe ripreso e fortemente sostenuto innanzi ai nostri interlocutori ministeriali, se del caso sollecitando o promuovendo un'azione legislativa mirata.

La considerazione, cioè, che gli ingegneri laureati nella classe 4/s, e quelli che comunque hanno seguito dei corsi che ricomprendono gli studi della storia e delle teorie dell'architettura, nonché delle belle arti e delle scienze umane, *sono idonei all'esercizio delle attività tipiche della professione di architetto, adeguato cioè ai contenuti dettati dall'articolo 3 della direttiva 85/384/CEE, prescindendo dall'esame di stato sostenuto* (se cioè di accesso alla professione di ingegnere o di architetto).

E ancora che tali studi sono stati patrimonio dei corsi di laurea in ingegneria edile di molte università italiane, anche prima della formale codifica introdotta dal D.M. 509/99; valga fra tutte l'Università di Catania e il suo Dipartimento di Architettura e Urbanistica, solo per rimanere nell'ambito isolano, che prevedeva fin dagli anni settanta il corso di laurea in *ingegneria civile edile, indirizzo architettura e pianificazione*, ricomprendendo *ante litteram* le materie di studio indicate dalla direttiva comunitaria

Ma ciò che è più importante è una delle affermazioni contenute nella sentenza, quando afferma che *i laureati in ingegneria nel settore della costruzione civile possono esercitare le attività tipiche degli architetti* (ivi comprese quelle di cui al più volte richiamato articolo 52) *a condizione che abbiano altresì conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione a seguito del superamento dell'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della professione*, esplicitamente riferendo che il titolo corrispondente può essere indifferentemente quello di “*dott. Ing. Architetto*” o di “*dott. Ing. in ingegneria civile*”, con ciò sancendo in linea di principio il regime paritario anche nella materia controversa.

Tutto ciò argomentato si invita codesto On.le Consiglio a volere esprimere il proprio avviso nel merito ed assumere le conseguenti azioni. Nella evidente considerazione che, ove il nostro percorso interpretativo fosse viziato da errori o imprecisioni formali, risulterebbe comunque opportuno approfondire la materia e adottare idonee forme di interlocuzione e pressione per una profonda innovazione del nostro assetto normativo in materia; alla stregua di quanto avvenuto a nostro danno con il c.d. Decreto “taglia-leggi” (il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010 n.212), che ha inopinatamente abrogato tra gli altri l’art.1 del R.D. 16 novembre 1929 n.2229, che escludeva esplicitamente dalla competenza del Geometra la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione delle opere in cemento armato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
*Andrea Giannitrapani*

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.